

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Centrale per gli Archivi, di seguito denominato ICAR, con sede in viale di Castro Pretorio, n. 105 - 00185 Roma, C.F. 97528810589, rappresentato dal dott. Stefano Vitali nella qualità di Direttore.

E

l'Archivio di Stato di Biella con sede a Biella, Via Arnulfo, 15, 13900 Biella (BI) C.F.:90040330020 - rappresentato dalla dott.ssa Elena Rizzato nella qualità di Direttore ;

PREMESSO CHE

- **l'art. 1** del DM del 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento dispone che l'Istituto Centrale per gli Archivi svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie, può collaborare con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca nelle materie di competenza e può **svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti Archivistici** e delle Direzione generale per gli archivi.

- **l'art. 8** DM del 7 ottobre 2008 relativo all'autonomia amministrativa, contabile e alle risorse finanziarie dispone che le entrate dell'ICAR provengono
 - o da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
 - o da versamenti presso l'Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati;

- **l'art. 16** del DM del 7 ottobre 2008 relativo al Servizio di tesoreria e cassa, e alla reversali d'incasso, dispone che, compete in particolare all' Istituto Bancario incaricato del servizio di cassa:
 - a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICAR per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
 - b) riscuotere i proventi dell'ICAR dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'ICAR o a esso affidato per scopi particolari;
 - c) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;

d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICAR o affidati al medesimo a titolo di deposito.

VISTO

- il Decreto legislativo, 22/01/2004 n° 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l'art. 37 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

CONSIDERATO CHE

l'Archivio di Stato di Biella potrebbe essere destinatario di elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati che ne volessero sostenere l'attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio documentario posseduto, contribuendo all'organizzazione di mostre, convegni, eventi culturali ed altre iniziative connesse, inclusa la stampa di pubblicazioni;

TUTTO CIO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

L'ICAR si impegna a svolgere le funzioni di tesoreria per gli introiti spettanti all'Archivio di Stato di Biella e da contributi ed erogazioni liberali elargiti da soggetti pubblici e privati a favore dell'Archivio di Stato di Biella.

L'ICAR si impegna a rendere noto all'Archivio di Stato di Biella il numero del conto di Tesoreria Unica in essere presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e la denominazione dell'Istituto Bancario che esegue il Servizio di Tesoreria e Cassa e il relativo il numero di conto corrente.

L'Archivio di Stato di Biella provvederà direttamente a comunicare ai soggetti pubblici e privati interessati nel procedimento il numero del conto di Tesoreria Unica ove eseguire i versamenti per gli importi che dovranno essere introitati dall'ICAR per conto dell'Archivio di Stato di Biella.

Nell'emissione del bonifico intestato all'ICAR, tali soggetti dovranno indicare la causale specifica del versamento con l'indicazione che il beneficiario delle somme versate è l'Archivio di Stato di Biella.

Articolo 2

L'Archivio di Stato di Biella potrà disporre liberamente delle somme introitate per suo conto dall'ICAR.

L'Archivio, in qualità di stazione appaltante, curerà, – ai sensi del codice dei contratti pubblici, – l'intera procedura per gli affidamenti, sino al visto di regolare esecuzione e al ricevimento della relativa fattura. Tale fattura dovrà essere intestata all'Archivio di Stato di Biella e trasmessa all'ICAR in formato elettronico per posta certificata, o mediante il sistema SICOGE.

L'ICAR provvederà a saldare tali fatture attraverso l'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il direttore dell'Archivio di Stato di Biella, trasmetterà all'ICAR copia dell'affidamento di lavori, servizi e forniture e rilascerà una dichiarazione attestante che il dirigente dell'ICAR è esentato da qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di affidamento.

Articolo 3

L'ICAR tratterà una quota pari al 2,5% sull'importo totale dell'incasso ricevuto sul proprio conto di Tesoreria a fronte degli introiti a favore dell'Archivio di Stato di Biella, come contributo per il servizio di tesoreria e cassa svolto.

Articolo 4

La presente Convenzione ha la durata di anni due dalla data della sottoscrizione. Al termine del biennio essa potrà essere rinnovata.

Articolo 5

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile e della Contabilità di Stato.

Roma-Biella, 25 settembre 2018

Per l'Istituto centrale per gli Archivi – ICAR*

Dott. Stefano Vitali

Per l'Archivio di Stato di Biella

Dott.ssa Elena Rizzato *

** Sottoscritto con firma digitale ai sensi della legislazione vigente*